

STATUTO

**LAVORO E SOLIDARIETA'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SIGLABILE
L.S. - S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEROLENGO TO VIA VINCENZO
LANCIA 4

Numero REA: TO - 981510

Codice fiscale: 08543940012

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACCOLTA N. 24052

STATUTO della Società Cooperativa

"LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa denominata "LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile "L.S. - s.c.s."

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di **società per azioni** in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in **Verolengo (TO)** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, unità locali operative, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società ed i soci.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

La cooperativa ha altresì per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett.

b) Legge 8 novembre 1991 n. 381 nelle percentuali e secondo quanto definito dalla stessa legge ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto. Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. Codice Civile) ed in particolare si prefigge di:

- fornire a chi è disadattato, handicappato, escluso, discriminato, un lavoro altrimenti irreperibile, data la sua condizione;
- avviare al lavoro coloro che non hanno esperienza nè pratica ed ai quali viene esclusa la possibilità di acquisirne;
- fare il massimo sforzo affinché queste persone abbiano un'adeguata assistenza, un salario equo e dignitoso, secondo le possibilità, l'impegno e le esigenze delle stesse;
- garantire a ciascuno la possibilità di partecipare all'organizzazione del lavoro ed alla gestione della cooperativa, secondo le rispettive capacità ed esigenze ed in base al proprio impegno.

Si considerano persone svantaggiate i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4 L. n. 381/1991.

Quanto sopra nella ferma convinzione dei soci che il lavoro, organizzato e condotto in determinate condizioni, costituisce uno strumento valido per favorire la crescita, il senso di responsabilità e l'inserimento sociale di ciascun individuo.

La Cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto lo svolgimento, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- raccolta di materiali vari, stracci, attrezzi, mobili usati, la loro distribuzione, riciclaggio e commercializzazione;
- raccolta, stoccaggio, selezione e commercializzazione di indumenti nuovi od usati, pelletteria, calzature, materassi, biancheria e tessuti di qualsiasi tipo;
- gestione, pulizia, coltura di orti, manutenzione di giardini e di zone verdi in genere, per enti pubblici, enti privati e privati;
- restauro, riassetto, disinfestazione di immobili e tinteggiature; manutenzioni, verniciature, ristrutturazioni, riparazioni edilizie ed idrauliche in genere;
- pulizia, disinfezione, sanificazione, derattizzazione e manutenzione, sia civile che industriale; autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, facchinaggio, carico, scarico e distribuzione merci per conto terzi; sgombero locali;
- servizi di custodia e vigilanza non armata, nell'osservanza della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza; gestione magazzini e relative operazioni di deposito e custodia; gestione di posteggi custoditi e non; gestione servizi di posta privata;
- attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione; raccolta di prodotti agricoli, del sottobosco, forestali e zootecnici; gestione di colture protette, floreali, officinali; lavorazione e commercializzazione dei prodotti suddetti; gestione di attività di apicoltura ed elicicoltura;
- assunzione di lavori agricolo - forestali presso enti pubblici e privati nonchè di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, la realizzazione di interventi ed opere di ingegneria naturalistica, la manutenzione della viabilità agricola e forestale, lavori di manutenzione e impianto pascoli, vivai, giardini, viali, la gestione, la realizzazione e la manutenzione di aree verdi ed aree attrezzate pubbliche e/o private, bonifica, miglioramento terreni

silvo-pastorali, imboschimento e manutenzione del bosco, riordino fondiario e lavori

in genere attinenti all'agricoltura; lavori edili di modesta entità necessari per la realizzazione di alcune tipologie di intervento sopra esposte; analisi biologiche delle acque, di terreni e **zootecniche**;

- attività di raccolta, raccolta differenziata, **preselezione**, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento riutilizzo, rigenerazione, recupero, **riciclo, innocuizzazione, inertizzazione**, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzi di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (**spazzamento** rifiuti urbani esterni, **spazzamento** strade, lavaggi, **irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni**, lavaggio cassonetti, svuotamento pozzi neri, bonifiche industriali e recupero aree **dismesse**, pulizia degli **arenili**);

- attività di trattamento e depurazione di acque, di **reflui**, di fiumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzi di impianti e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche, depuratori ed impianti di **compostaggio** e/o selezione rifiuti;

- attività di studio, consulenza, ideazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali; monitoraggio ambientale.

Il tutto nel rispetto e con i limiti previsti dalla vigente normativa nelle rispettive materie.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci **istituendo** una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 **septies** Codice Civile.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei **ristorni**.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci cooperatori é illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possano essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

Possano essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possano inoltre essere ammessi soci cooperatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9 bis del presente statuto.

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, C.C. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione a socio é finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, eventuale indirizzo di posta elettronica cittadina;
- b) **l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;**
- c) **l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;**
- d) **la dichiarazione di sottoscrivere le quote sociali;**
- e) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;
- f) la dichiarazione di non svolgere **in proprio** attività in concorrenza con quella della cooperativa;

g) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente statuto.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 C.C.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori - I soci cooperatori:

- a) hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge;
- b) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile ed ai sensi del comma 36 Art. 13 D.L. 269/2003;
- c) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

I soci cooperatori sono obbligati all'atto dell'ammissione:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge con le modalità previste nel regolamento;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa;

f) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

ARTICOLO 9 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

I soci cooperatori potranno concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

ARTICOLO 9 bis - Soci speciali - L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale, ovvero

b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, **ancorché** parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 C.C.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente

statuto, ed inoltre per evidente inidoneità **manifestatasi** durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale é ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 11 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori.

Conferimento e quote dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Sottoscrizione e alienazione delle quote dei soci finanziatori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai finanziatori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare delle azioni poste in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori

verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori.

ARTICOLO 11 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 12 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e nel caso in cui risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dalla cooperativa e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 13 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile **cagioni** alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- e) che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- f) che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- g) nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;

h) che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dall'organo

amministrativo, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'Arbitro Unico previsto dal presente statuto entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14 - Morte - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

ARTICOLO 15 - Rimborso delle azioni

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

La liquidazione della quota sociale avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del codice civile.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 17 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile formato da un numero illimitato di azioni il cui valore non può essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale, nella quale confluiranno anche le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o ai successori dei soci deceduti;
- c) dalla riserva formata con gli utili di gestione;
- d) dal fondo rischi indisponibili;
- e) dal fondo costituito da eventuali contributi dello Stato o di Enti pubblici o privati;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, dai beni mobili ed immobili;
- g) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge o deliberata dall'assemblea dei soci;

h) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

i) dagli utili di esercizio portati a nuovo.

Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci nè durante la vita della Cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa per le obbligazioni sociali risponde solo con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare, ciascuna comunque di importo non inferiore al minimo nè superiore al massimo stabilito dalla legge.

Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 19 - Perdite di esercizio

Le perdite di esercizio vanno imputate alle riserve e in caso di esaurimento delle riserve al capitale sociale.

ARTICOLO 20 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto specificamente previsto dall'articolo 2428 C.C. dovranno essere specificatamente indicati:

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi dell'art. 2 della legge 31/1/1992 n. 59 nonchè dell'art. 2545 C.C.;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, ai sensi dell'art. 2528, comma quinto, C.C.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni entro cui convocare l'assemblea.

Il bilancio è depositato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'approvazione completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 21 - Utili - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 22 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, almeno nella misura prevista dalla legge;

- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

- c) a **eventuale** rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;

- d) a ripartizione dei ristorni;

- e) alla **eventuale** distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

f) ai soci cooperatori **eventuale distribuzione** in forma di dividendo nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - Ristorni

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta dell'organo amministrativo - la ripartizione di **ristorni** ai soci cooperatori, in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i **quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.**

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio come segue:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 23 - In conformità dell'art. 2514 codice civile:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

- **E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.**

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 24 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale (se nominato);

- il Revisore (se nominato);

ARTICOLO 25 - Assemblea dei soci - L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 26 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi amministrative secondarie della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 27 - Costituzione assemblee - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 28 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione

l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano o comunque con voto palese.

Le quote di cui all'articolo 17 lettera a), ultimo comma non sono computate nel calcolo delle **quote** richieste per la costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni e non attribuiscono ai soci alcun diritto patrimoniale o amministrativo.

ARTICOLO 29 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci cooperatori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ai sensi dell'art. 2344 ultimo comma C.C. il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco o dipendente della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 30 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare il compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

Per i soci speciali si applica l'art. 9 bis del presente statuto.

ARTICOLO 31 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri e sul numero dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 32 - Consiglio di Amministrazione - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi non inferiore a **tre** e non superiore a **undici**.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare un vice presidente quando non vi abbia provveduto l'assemblea.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, **purché** la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **3 (tre)** giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno **1 (un)** giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente purché il Consiglio non sia composto da due soli membri. Le votazioni sono sempre palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi

questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ARTICOLO 34 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente

Al Consiglio di Amministrazione spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;**
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;**
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;**
- d) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti**
- e) nominare direttori e comitati tecnici determinandone la composizione e regolandone il funzionamento;**
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;**
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;**
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale.**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 35 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 36 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, **tutti in possesso dei requisiti di legge**, dura in carica per tre esercizi, **scadendo** alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 37 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

ARTICOLO 38 - Revisore - Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il revisore esercita la revisione legale dei conti.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 40 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività **mutualistica**, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 41 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato:

Andrea Fluttero

Umberto Romano notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005 FIRMATA DIGITALMENTE DAL NOTAIO UMBERTO ROMANO, NOTAIO IN CHIVASSO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO, CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 16091.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE - SEZIONE DISTACCATA DI TORINO N. 9/2000 DEL 26.09.2000.